

OGGETTO: Restrizione REACH sull'uso degli Diisocianati

Gentile Cliente,

Come noto ad Agosto 2020 – con il Regolamento UE 2020/1149 – è stata introdotta la Restrizione 74 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH, che permetterà l'utilizzo di prodotti che contengono diisocianati liberi in concentrazione uguale o superiore a 0,1% solo al personale che entro il 24 Agosto 2023 ha completato positivamente la formazione i cui argomenti sono riportati nella Restrizione stessa. La formazione deve essere documentata e andrà poi rinnovata ogni cinque anni.

Vi potete riferire alle sezioni 3 e 15 delle nostre Schede di Sicurezza per verificare se i prodotti che acquistate da COIM sono soggetti a questa Restrizione e quindi procedere con la formazione specifica.

Con la presente Vi informiamo che COIM non fornirà un proprio programma formativo, ma incoraggia l'uso del materiale sviluppato dalle Associazioni Europee che raggruppano i produttori di diisocianati aromatici e alifatici ISOPA e ALIPA, già disponibile in diverse lingue (entro Giugno 2023 i materiali saranno tradotti in tutte le lingue europee) sulla pagina internet <http://www.safeusediisocyanates.eu/>, che contiene gli argomenti richiesti dalla Restrizione. Sulla base della vostra attività e sulla potenziale esposizione dei vostri lavoratori, in questa piattaforma potete scegliere lo specifico webinar formativo, che si concluderà con un test di apprendimento.

Si precisa, tuttavia, che la piattaforma ISOPA/ALIPA è solo uno degli strumenti utilizzabili per adempiere alla restrizione: infatti, anche un corso predisposto in azienda è in grado di rispondere a quanto previsto dalla Restrizione se tenuto da una persona con conoscenze relative alle tematiche di Salute e Sicurezza sul lavoro ed esperto di diisocianati.

A tal proposito, l'Autorità italiana competente per la normativa sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSLL) non ha, ad oggi, fornito indicazioni ufficiali e specifiche su tale restrizione.

E' tuttavia opinione di Federchimica che:

1. Ai sensi del Regolamento REACH è necessario che la formazione sia effettuata da un esperto di SSLL ed esperto sui diisocianati. È sufficiente che il Datore di Lavoro garantisca che una persona esperta di diisocianati (non per forza formatore ai sensi del Decreto 81/08) ed esperta di Decreto 81/08 effettui la formazione ai lavoratori e che si possa dimostrare che questi ultimi oltre ad aver seguito la formazione ne abbiano compreso il contenuto. La formazione può essere quindi condotta, ad esempio, da:

- RSPP (quindi esperto salute e sicurezza) esperto al contempo di diisocianati;
- Esperto di diisocianati che effettui formazione ai lavoratori in collaborazione con RSPP (quindi esperto di salute e sicurezza).

2. Ai sensi della normativa sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSLL) qualora si voglia includere la formazione sui diisocianati tra le ore di formazione previste dal Decreto 81/08 è possibile farlo garantendo alcuni requisiti che la normativa SSLL richiede:

- La formazione deve essere effettuata da un formatore così come indicato dal Decreto 81/08 (se affidata ad un ente esterno questi deve essere certificato) il quale abbia a sua volta seguito una formazione specifica in materia di diisocianati. Nel caso si utilizzi come supporto la piattaforma ISOPA/ALIPA si deve tener conto che la somministrazione del contenuto unicamente tramite metodologia e-learning, ad oggi, non è accettata. Sarà quindi necessario prevedere anche una parte di formazione in classe.

Infine, dal 24 Febbraio 2022, sono state messe in atto le nuove disposizioni sull'etichettatura e pertanto l'etichetta dei nostri prodotti contiene la dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata», come previsto sempre dal Regolamento EU 2020/1149.

Per ulteriori dettagli potete contattare il Vostro referente commerciale.

Cordiali saluti